



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 19 GIU 2019

ESECUZIONE IMMEDIATA

Oggetto: Approvazione Regolamento per la pratica del "Compostaggio di Comunità".

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **Diciannove** del mese di **Giugno** alle ore **15,00** nella sala consiliare "Girolamo Sirretta" della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 17.06.2019 con Prot. N. 10507, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente ed in seduta pubblica. Dall'appello nominale risultano presenti e assenti i Consiglieri:

	Qualifica	Presente	Assente
PIZZITOLA MARIA ALESSANDRA	PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE	X	
DI GIOVANNI GIUSEPPINA	VICE PRESID. CONS. COM.LE	X	
CAMMARATA MICHELANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
SPATA SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	=	X
CUCCIA GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
COSTA LAURA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
VALLONE FEDERICA ANTONINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
ALESSI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
SULLI GIUSEPPA FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CALI' ANTONINO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
	Totale	9	1

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra Pizzitola Maria Alessandra il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario Comunale Reggente a scavalco Dr.ssa Antonella Scibetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

L'Amministrazione Comunale è rappresentata dal Sindaco Geom. Granà Nicolò.

Ai sensi dell' O.A.EE.LL vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15.03.1963 N.16 e dell'art. 34 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Comunali e dell'esercizio delle funzioni di Consiglieri Comunali, approvato con delibera del C.C. N.7 dell'11.2.2013, Il Presidente, designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Cammarata Michelangelo, Costa Laura e Cali Antonino

## VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente del Consiglio Comunale, dà lettura della proposta di deliberazione, avente per oggetto: Approvazione Regolamento per la pratica del "Compostaggio di Comunità".

Il Presidente chiede se ci sono richieste di intervento e poiché non c'è nessuna richiesta, passa alla votazione della proposta di delibera di cui in oggetto;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti N. 9;  
Consiglieri votanti N. 9;  
Voti favorevoli N.9;

### IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: Approvazione Regolamento per la pratica del "Compostaggio di Comunità".

Il Presidente propone di passare alla votazione per la dichiarazione di immediata esecuzione della delibera, stante l'urgenza.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti N. 9;  
Consiglieri votanti N. 9;  
Voti favorevoli N.9;

### IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione di esecuzione immediata.





**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
**Città Metropolitana di Palermo**



**OGGETTO:** Approvazione regolamento Comunale per la pratica del “**COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ**”.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III**  
**TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE**

➤ **che** attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

**VISTO** il provvedimento Sindacale n. 12 del 31/05/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico con le attribuzioni conferite ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;

**PREMESSO:**

- **che** con delibera 252 del 13 Luglio 2018 la Giunta Regionale ha deliberato di apprezzare le Linee Guida per il compostaggio domestico unitamente agli schemi di regolamento per il compostaggio domestico, locale (o di prossimità) e di comunità, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per l'Energia e per i servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 2880/GAB del 04/07/2018 e relativi atti acclusi;
- **che** il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio;
- **che** sono state individuata e distinte tre diverse forme di attuazione della pratica di compostaggio della frazione organica:
  - a) **Domestico** quale pratica di trattamento domiciliare dei rifiuti organici da attività domestica;
  - b) **Di comunità** quale pratica effettuata collettivamente da più utenze domestiche della frazione organica;
  - c) **Locale o di Prossimità** quale pratica effettuata da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi;

**che** la finalità dell'applicazione di tali pratiche è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare:

- l'art. 4 disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione;
- l'art. 11 della citata direttiva Comunitaria fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020;
- l'art 16 che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti;

1) **che** al fine di ridurre la produzione dei rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le Regioni ed i Comuni nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, quale il compostaggio di **Comunità, il Compostaggio Locale” (o compostaggio di prossimità)** e il **Compostaggio domestico**;

**VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 il quale definisce:

- **che per Compostaggio di Comunità** si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- **che per Compostaggio Locale, anche detto Compostaggio di Prossimità**, si intende il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa;
- **che il Compostaggio Domestico** è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi (sfalci di erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino, balcone;

**VISTO** il D.D.G. n. 271 del 28/03/2019, pubblicato sulla GURS n. 16 del 12/04/2019, da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di operazioni di opere pubbliche a regia con procedura di valutazione delle domande a graduatoria per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici a valere sul FESR Sicilia 2014/2020 - Asse Prioritario 6 - Obiettivo Specifico 6.1 - Azione 6.1.1 "Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità";

**VISTO** l'avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici, allegato al suddetto decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

**PRESO ATTO** che i beneficiari che possono partecipare al suddetto avviso pubblico, in conformità alla scheda di misura del P.O. FESR Sicilia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015, possono essere anche i Comuni della Regione Siciliana, anche nelle loro forme associative regolarmente costituite al momento della presentazione dell'istanza, ARO (Ambiti di Raccolta Ottimali);

**RITENUTO:**

- **che** l'Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano intende partecipare alla suddetta selezione per la realizzazione di azioni volte a promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio;
- **che** sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente avviso le operazioni di acquisto ed installazione di compostiere elettromeccaniche o statiche per il trattamento della frazione organica di piccola scala, le strutture ausiliarie connesse alla installazione e gestione delle summenzionate apparecchiature e gli eventuali interventi di adeguamenti di strutture esistenti necessarie al funzionamento delle stesse;
- **che** per il funzionamento degli impianti sono finanziabili, altresì, solo se correlate e funzionali all'installazione/realizzazione di impianti, e comunque nella misura massima del 5% dell'importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento:
  - attività di informazione e coinvolgimento delle utenze, finalizzate alla partecipazione al progetto;
  - attività di addestramento dei soggetti gestori degli impianti all'uso delle attrezzature se incluse nel capitolato di fornitura delle stesse;

- attività amministrative di carattere generale per l'istituzione/aggiornamento e per la tenuta dell'Albo delle utenze conferenti;
- attività di monitoraggio, verifica e controllo;

➤ **che** ai fini di quanto su esposte necessita approvare il regolamento per l'esecuzione delle pratiche di "Compostaggio di Comunità";

**VISTA** la nota prot. n.2402/GAB del 08/03/2019 da parte dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, indirizzata ai Comuni dell'Isola, con la quale vengono dettati chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità;

**VISTO** il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nella fattispecie l'art. 183;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 252 del 13 luglio 2018 "Linee guida d'estimate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio" con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato le suddette linee guida;

**VISTA** la nota prot. n. 2880 /GAB del 04/07/2019 da parte dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità avente ad oggetto: "Delibera della Giunta Regionale – Linee Guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti Comunale" e in particolare al "Compostaggio di Comunità", per la pratica del "Compostaggio Locale" (compostaggio di prossimità) e la pratica del "Compostaggio domestico";

**VISTO** il regolamento Comunale per la pratica del "Compostaggio di Comunità", predisposto dall'Ufficio Tecnico – III Settore – Tecnico – Urbanistico e Ambiente;

**RITENUTO** di dover approvare il su citato regolamento Comunale quale strumento propedeutico per la partecipazione all'Avviso Pubblico per la selezione di operazioni di opere pubbliche a regia con procedura di valutazione delle domande a graduatoria per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio locale dei rifiuti organici a valere sul FESR Sicilia 2014/2020 - Asse Prioritario 6 - Obiettivo Specifico 6.1 - Azione 6.1.1 "Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio di comunità", all'uopo predisposto;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000

**VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L.R.16/63 e s.m.i.;

**RITENUTO**, per le motivazioni si esposte, di procedere in merito;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) **DI APPROVARE** il regolamento Comunale per la pratica del "Compostaggio di Comunità" della frazione organica, effettuata collettivamente da più utenze domestiche, riportante le norme di attuazione;
- 2) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R.44/91 e s.m.i., stante l'urgenza a provvedere in merito;
- 3) **DI DARE MANDATO** al I Settore di pubblicare il presente provvedimento:
  - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso;
  - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
  - di dare pubblicità ai regolamenti in argomento nelle forme dovute di legge.

Palazzo Adriano li, 14 giugno 2019

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Francesco LA SALA



Il Responsabile del Settore III  
Arch. Giovanni SPERANZA



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
Citta' Metropolitana di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.

**OGGETTO:** Approvazione regolamento Comunale per la pratica del "COMPOSTAGGIO DI COMUNITA".

In ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Palazzo Adriano li, 14 giugno 2019



Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Arch. Giovanni SPERANZA)



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNTA'**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 19/6/19



Io mi composto bene !

Questa famiglia pratica il compostaggio e non produce rifiuti organici

**SOMMARIO**

<b>Articolo 1</b>	<b>Premesse</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Definizione</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Soggetti interessati</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Autorizzazioni</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Ubicazione dell'apparecchiatura</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Materiali da introdurre nell'apparecchiatura</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Descrizione dell'apparecchiatura</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Gestione dell'apparecchiatura</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>Benefici</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze praticano il compostaggio di comunità</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>Modalità di rinuncia</b>

<b>Allegato 1</b>	<b>Regolamento del Ministero dell'Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23/02/2017</b>
<b>Allegato 1b</b>	<b>Regolamento del Ministero dell'Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23/02/2017</b>
<b>Allegato 2I</b>	<b>contenuti minimi del Regolamento di gestione dell'apparecchiatura G.U.R. I n.45 del 23/02/2017</b>

## Articolo 1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, scelto tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio di comunità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio di comunità.

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

## Articolo 2 Definizione

Visto, in particolare l'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 per Compostaggio di comunità si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le **130 Ton/annue**, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

## Articolo 3 Soggetti interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono soggetti privati che intendono praticare il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici prodotti.

**I soggetti possono essere utenze domestiche e non domestiche associate in un "organismo collettivo".**

Tale organismo può essere:

- un condominio
- un'associazione
- un consorzio
- una società non industriale

ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio di comunità.

Il Comune territorialmente competente può essere socio dell'organismo collettivo.

#### Articolo 4 Autorizzazioni

Tale attività può essere effettuata da ogni utenza appartenente ad un organismo collettivo come definito all'art. 3 del presente regolamento che:

- a) abbia approvato l'installazione dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità e adottato il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità,
- b) abbia effettuato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni previste all'articolo 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e/o sia stato autorizzato allo svolgimento di detta pratica ai sensi della normativa vigente,
- c) sia dotato di un soggetto Responsabile e di un soggetto Conduttore.

Per gli organismi collettivi che utilizzano un'apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è prevista la figura del Conduttore.

L'attività di compostaggio di comunità può essere intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di Segnalazione Certificata di inizio Attività (**SCIA**), ai sensi dell'art 19 della legge 7 Agosto 1990, n.241, da parte del Responsabile dell'organismo collettivo al Comune territorialmente competente in cui si prevede l'installazione della apparecchiatura da utilizzare per il compostaggio di comunità. **Il Comune trasmetterà la segnalazione dell'inizio del compostaggio di comunità all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all'organismo collettivo.**

La SCIA dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto nell'art. 3 e nell'allegato 1 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità superiori a 1 tonnellata, e il modulo previsto nell'art. 10 e nell'allegato 1B del

DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità fino ad 1 tonnellata.

La SCIA, cui andranno allegati i documenti previsti dalla norma sopra citata, dovrà essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

I soggetti appartenenti all'organismo collettivo che presenta la SCIA si impegnano al rispetto di quanto previsto nel Piano di utilizzo del Compost e del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità, che andranno allegati alla SCIA. I contenuti minimi del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità sono indicati nell'Allegato 2 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.

Le variazioni in corso di esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità devono essere trasmesse al Comune territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Compost prodotto attraverso il compostaggio di comunità svolto dall'organismo collettivo che ha presentato SCIA dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto nel Piano di Utilizzo approvato.

### **Articolo 5 Ubicazione dell'apparecchiatura**

L'apparecchiatura deve essere ubicata in aree che sono nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse.

Il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente e direttamente dalle utenze conferenti.

L'apparecchiatura può essere ubicata in terreni agricoli e demaniali; la sua localizzazione deve essere nota, accessibile e verificabile da parte degli organi di controllo.

### **Articolo 6 Materiali da introdurre nell'apparecchiatura**

Sono materiali compostabili ammissibili nell'apparecchiatura di compostaggio di comunità quelli previsti dall'allegato 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 ovvero:

- ✦ i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (*ad esempio bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina, pane raffermo o ammuffito, bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere*);

- ↓ rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (*ad esempio fiori recisi appassiti; foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba, rametti, trucioli, cortecce e potature, pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo*);
- ↓ segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci;
- ↓ scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati;
- ↓ materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura;
- ↓ imballaggi in carta e cartone;
- ↓ imballaggi in legno;
- ↓ carta e cartone non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità.

Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi sono da compostare in piccola quantità (*in particolar modo carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come ratti e insetti*). Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci e gli imballaggi in legno sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone contenuti inchiostro.

I rifiuti di carta, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm."

I materiali compostabili potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nel Regolamento del compostaggio di comunità presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività.

I conferimenti dei materiali compostabili all'interno dell'apparecchiatura dovranno essere effettuati direttamente dall'utenza produttrice e potranno avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti compostabili non imballati o attraverso il loro conferimento in sacchetti. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica compostabile saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) .

## Articolo 7

### Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Materiale da non compostare

- Plastica, gomma, materiali sintetici;
- Vetro e ceramica;
- Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- Legno trattato e/o verniciato;
- Farmaci e antiparassitari;
- Pile esauste;
- Prodotti chimici;
- qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

## Articolo 8

### Descrizione dell'apparecchiatura

Nello stesso Comune è consentita l'autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge.

L'attrezzatura autorizzata può avere una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue.

Per la pratica del compostaggio di comunità si possono utilizzare tutte le apparecchiature adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella:

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	PICCOLA
T2	60	MEDIA
T3	130	GRANDE

I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante.

Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l'apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo elettromeccanico.

## Articolo 9 Gestione dell'apparecchiatura

L'attività di compostaggio di comunità deve essere esercitata secondo le modalità operative indicate nell'allegato 4, parte A del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e deve rispettare i parametri di cui all'allegato 4, parte B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.

Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i parametri dell'allegato 6 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.

L'organismo collettivo dovrà nominare un "Responsabile dell'apparecchiatura", che dovrà, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipare ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di apposito attestato.

Il Responsabile dell'organismo collettivo è incaricato di:

- a) dimostrare il possesso dell'autorizzazione rilasciata all'organismo collettivo;
- b) comunicare eventuali variazioni rispetto alle modalità di svolgimento della pratica previste nell'autorizzazione rilasciata;
- c) comunicare anomalie nel processo di compostaggio e nell'apparecchiatura utilizzata al Comune o all'azienda delegata;
- d) comunicare entro il 31 dicembre dell'anno corrente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio di comunità;
- e) presentare l'istanza per il riconoscimento delle riduzioni della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti del raggruppamento.

Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a 1 tonnellata annua, l'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un "Conduttore" qualificato, individuato dall'organismo collettivo. Per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) il conduttore dovrà essere munito di un'attestazione di frequenza ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di qualifica di conduttore.

Il Conduttore dell'organismo collettivo è incaricato di:

- a) assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità;
- b) garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti e avvenga negli orari e con le modalità codificate nell'apposito regolamento;

- c) garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità e avvengano secondo quanto previsto nell'articolo 6 del presente regolamento
- d) provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
- e) provvedere alla gestione del biofiltro;
- f) provvedere alla verifica del compost prodotto provvedendo anche alla consegna dello stesso alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo;
- g) tenere costantemente sotto controllo i seguenti parametri del processo:
  - **temperatura**
  - **umidità**
  - **ph**
  - **frazioni**
- h) garantire il corretto esercizio dell'attività di compostaggio;
- i) effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica.

In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore saranno svolte dal responsabile dell'apparecchiatura per un periodo non superiore ad un mese. Entro tale termine il responsabile dovrà individuare un altro Conduttore.

La nomina del Conduttore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e tale atto andrà comunicato al comune territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I Conduttori di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) dovranno conservare in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost fuori specifica.

Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il Servizio di gestione dei rifiuti.

## **Articolo 10**

### **Benefici**

Il Comune riconosce a tutte le utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di comunità, che svolgono correttamente e continuativamente la pratica, una riduzione della TARI o Tariffa Puntuale proporzionale ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, al netto della quantità di compost fuori specifica prodotto nel processo. L'entità dello sconto viene definita annualmente dal Comune.

Ai fini dell'ottenimento della riduzione della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti, entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile dell'organismo collettivo e dell'apparecchiatura comunica al Comune le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

- a. dei rifiuti conferiti;
- b. del compost prodotto;
- c. degli scarti;
- d. del compost fuori specifica.

Per le apparecchiature di taglia piccola (con capacità di trattamento inferiore alle 10 tonnellate/anno) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno.

Per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata dalle singole utenze in modo congiunto.

Il Responsabile dell'organismo collettivo che attua il compostaggio di comunità provvederà a comunicare al comune territorialmente competente i nominativi degli utenti residenti nel medesimo comune che aderiscono all'iniziativa con soluzione di continuità in modo da consentirgli di usufruire degli sgravi TARI o Tariffa Puntuale previsti.

### Articolo 11

#### Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano il compostaggio di comunità

Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, il contribuente deve presentare l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di **Palazzo Adriano**;
- b) indicare l'organismo collettivo che ha ricevuto autorizzazioni per avviare l'attività di compostaggio di comunità;
- c) specificare l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento;
- d) non avere insoluti pregressi in termini di TARI /IMU e TASI ed altri tributi locali;
- e) l'impegno ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino;

- f) l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
- g) l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio di comunità e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;
- h) l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde;
- i) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo della struttura di compostaggio di comunità, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale.

Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza ed in relazione alla TARI o Tariffa Puntuale dovuta sull'abitazione di residenza.

La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei controlli.

L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

## Articolo 12

### Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

L'organismo collettivo è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'apparecchiatura verrà fermata e la relativa riduzione TARI o Tariffa Puntuale per i componenti dell'organismo collettivo

potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione dell'Ufficio Tributi. Per ottenere nuovamente la possibilità di utilizzare l'apparecchiatura e la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale per gli utenti facenti parte dell'organismo collettivo, tale organismo dovrà attendere parere dal comune di pertinenza, presentando nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

L'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a **€uro 50,00 (Cinquanta)** per la prima infrazione e pari a **€uro 150,00 (Centocinquanta)** per le successive.

Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.

Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio di comunità correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

### **Articolo 13 Modalità di rinuncia**

Il richiedente che intende cessare la pratica di compostaggio di comunità è tenuto a dare la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio.

L'organismo collettivo che intende cessare la messa in servizio dell'apparecchiatura dovrà comunicarlo tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Copia - Allegato 1 del regolamento del Ministero dell'Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23/02/2017

**ALLEGATO 1**

(Articolo 3)

**Modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità di trattamento superiore a 1 tonnellata**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome)  
nato a \_\_\_\_\_ - Prov. \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ - Prov. \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ - cv. \_\_\_\_\_ - cod. fisc.: \_\_\_\_\_

nella qualità di rappresentante legale dell'organismo collettivo (denominazione)  
\_\_\_\_\_, tipologia (es. condomini,  
cooperative, associazioni, consorzi o altre forme associative, comuni, società,  
altro) \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990 n. 241, consapevole che in  
caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste  
e la decadenza dal beneficio ottenuto,

**SEGNALA**

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-  
octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, darà avvio, presso  
\_\_\_\_\_ (indicare indirizzo), all'attività di

compostaggio di comunità per n.... (indicare numero utenze) utenze conferenti.

Viene individuato come conduttore dell'apparecchiatura (da non compilare nel

caso di conduttore diverso da responsabile):

\_\_\_\_\_ (cognome e nome) nato

\_\_\_\_\_ - Prov. \_\_\_\_\_ e residente

in \_\_\_\_\_ - Prov. \_\_\_\_\_ via

\_\_\_\_\_ - cv. \_\_\_\_\_ - cod. fisc.: \_\_\_\_\_

Si allegano alla presente:

la relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,
- il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.

- il documento attestante l'approvazione dell'installazione dell'apparecchiatura da parte dell'organismo collettivo;
- l'accettazione dell'incarico di conduttore;
- l'attestato di partecipazione al corso di formazione del conduttore;
- regolamento dell'attività di compostaggio di comunità approvato dall'organismo collettivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la dichiarazione di idoneità dell'apparecchiatura alla produzione e dell'ammendante compostato verde, ai sensi ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti;
- l'elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_  
Firma per esteso e leggibile

**ALLEGATO 1B**

(Articolo 10)

**Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome)  
nato a \_\_\_\_\_ - Prov. \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ - Prov. \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ - cv. \_\_\_\_\_ - cod. fisc.: \_\_\_\_\_  
n. utenza \_\_\_\_\_

e

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome)  
nato a \_\_\_\_\_ - Prov. \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ - Prov. \_\_\_\_\_  
(aggiungere eventuali altre eventuali utenze)

ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990 n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

**SEGNALANO**

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-  
octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trascorsi 30 giorni dalla  
data di spedizione della presente comunicazione, daranno avvio, presso  
\_\_\_\_\_ (indicare indirizzo), all'attività  
di compostaggio di comunità.

Si allegano alla presente:

- il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;

la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_  
Firma per esteso e leggibile

## ALLEGATO 2

### **Contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

#### ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 2 - FINALITÀ

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

#### ART. 3 - ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene negli orari stabili all'articolo 5 ed in presenza (opzionale) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

#### ART. 4 - QUANTITÀ CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti.

#### ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle ore .....alle ore... .  
I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro.

#### ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI

- Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
  - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
  - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);

- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenuti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

#### ART. 7 – DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;
- b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art. 6;
- d. il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.

#### ART. 8 – OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura.

#### ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti;
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità;

- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
- provvedere alla gestione del biofiltro;
- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto;
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo;
- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifiche;
- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifiche. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

#### ART. 10 – PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento.

#### ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell'apparecchiatura. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE  
Repubblica Italiana



ALLEGATO AL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE  
N. 101 del 13.07.2018

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 252 del 13 luglio 2018.

"Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio' - Apprezzamento".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 183;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 12 luglio 2016:

"Istituzione dell'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6/Rif del 30



**REGIONE SICILIANA**

**GIUNTA REGIONALE**

giugno 2016 per l'incremento della raccolta differenziata presso i Comuni della Sicilia";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 524 del 29 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018, relativa a: "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Piano stralcio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018, relativa a: "Gestione integrata dei rifiuti - Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018, relativa a: "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica".

VISTA la nota prot. n. 2880/GAB del 4 luglio 2018, e relativi atti acclusi, (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, le Linee Guida destinate ai Comuni inerenti l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale (o di prossimità) e di comunità, precisando che i predetti documenti, condivisi dallo stesso Assessore, sono stati redatti dal Gruppo di lavoro costituitosi in seno all'attività dell'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6/Rif del 30 giugno 2016 per l'incremento della raccolta differenziata presso i Comuni della Sicilia, e revisionati dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, unitamente a rappresentanti di Enti, Associazioni e Consorzi;

RITENUTO di apprezzare le Linee Guida per il compostaggio domestico unitamente agli schemi di Regolamento comunale per il compostaggio





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

domestico, locale (o di prossimità) e di comunità;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica  
utilità, e

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare le Linee Guida per il  
compostaggio domestico unitamente agli schemi di Regolamento comunale  
per il compostaggio domestico, locale (o di prossimità) e di comunità, in  
conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi  
di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 2880/GAB del 4 luglio 2018, e  
relativi atti acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

AM

**ORIGINALE**

**ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/7/18 ALLEGATO A PAG 1 di 50

REPUBBLICA ITALIANA



SEGRETERIA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE  
R. 109 14-08-18

DOCUMENTO  
PERVENUTO  
CON P.E.C.



**Regione Siciliana**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E  
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
L'Assessore

Prot. 2880 /GAB del 4 LUGLIO 2018

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale - Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
- 4 LUG. 2018
PROT. N. <u>2330</u>

E p.c.

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

Alla Presidenza della Regione Siciliana  
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento  
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

In relazione a quanto in oggetto, si trasmettono in uno con la presente le Linee Guida destinate ai Comuni, inerenti l'adozione di appositi regolamenti che - una volta adottati dal Comune - potranno essere utilizzati per la contribuzione dello sviluppo della pratica del compostaggio domestico, locale e di comunità.

Trattasi nello specifico di:

- a) Guida al compostaggio domestico;
- b) Regolamento per la pratica del compostaggio domestico;
- c) Regolamento per la pratica del compostaggio locale o di prossimità;
- d) Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità.

I predetti documenti, redatti dal Gruppo di lavoro costituitosi in seno all'attività dell'Ufficio speciale per la raccolta differenziata, e revisionati in prima battuta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - unitamente a rappresentanti di Enti, Associazioni, Consorzi, sono stati condivisi - a seguito di ulteriore revisione - dallo Scrivente Ufficio.



IL SEGRETARIO

h.2  
4/7/2018  
GN

ALLEGATO ... G.M.  
N. 109 ... 14-9-18

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/07/18 ALLEGATO ... A ... PAG 2

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E  
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
L'Assessore



Si chiede pertanto che la Giunta di Governo - nella prima seduta utile - voglia determinarsi in ordine all'adozione delle predette Linee Guida destinate ai Comuni ed inerenti l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale e di comunità.

Si allega: nota protocollo n. 26341 del 27 giugno 2018 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti; nota protocollo n. 2856/GAB del 3 luglio 2018; nota protocollo n. 27494 del 4 luglio 2018 unitamente a: a) Guida al compostaggio domestico; b) Regolamento per la pratica del compostaggio domestico; c) Regolamento per la pratica del compostaggio locale o di prossimità; d) Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità.

L'Assessore

Dott. Alberto Picrobon



*Alberto Picrobon*



IL SEGRETARIO

*[Signature]*

ALL. 1  
N. 109 del 14.09.18

PROT. 2873/GAB DEL 4.7.2018



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti  
Codice Fiscale 80912000228  
Partita I.V.A. 2711970427

Servizio 5 - Gestione Integrata rifiuti  
Viale Campanita, 36 - 90144 Palermo  
Tel. 091 7660 536 - Fax 091 512254  
PEC: [dipartimento.acqua.rifiuti@regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@regione.sicilia.it)

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 15/07/18 ALLEGATO A PAC 6



Palermo, prot. 027494 S3  
del 04 LUG 2018

Rif. prot. \_\_\_ del \_\_\_

All'Assessore Regionale  
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità  
SEDE

Oggetto: Regolamenti comunali per il Compostaggio. Riscontro

In riscontro alla nota prot. 2856/GAB del 3 luglio 2018 si trasmettono alla S.V., in allegato, gli schemi dei regolamenti comunali:

- *Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico*
- *Regolamento comunale per la pratica compostaggio locale o di prossimità*
- *Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità con le opportune modifiche effettuate.*

Il Funzionario direttivo  
dott.ssa Melania Nicita  
*Melania Nicita*

Il Dirigente del Servizio 5  
arch. Maria Santa Giunta  
*Maria Santa Giunta*



Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Cocina  
*Salvatore Cocina*




IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 352 DEL 13/07/18 ALLEGATO A PAG. 3



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti  
Codice Fiscale 8001200028  
Partita I.V.A. 2714070427

Servizio 5 - Gestione integrata rifiuti  
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo  
Tel. 0917660536 - Fax 091.512284  
PEC: [dipartimento.acqua.rifiuti@commail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@commail.regione.sicilia.it)



Palermo, prot. 026341 SS  
del 27 GIU 2018

Rif. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

All'Assessore Regionale  
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità  
SEDE

Oggetto: Regolamenti comunali per il Compostaggio.

Con la presente, si inviano alla S.V., per il seguito di competenza e qualora condivisi, le linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali quali modelli utili da seguire affinché possano essere adoperati a contribuire allo sviluppo della pratica del compostaggio domestico, locale e di comunità.

- Pertanto, si trasmettono gli schemi di:
- Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico
  - Regolamento comunale per la pratica compostaggio locale o di prossimità
  - Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità
  - Guida al compostaggio domestico

redatti dal gruppo di lavoro costituitosi in seno alle attività dell'Ufficio speciale per la raccolta differenziata, revisionato da questo Dipartimento, al quale hanno preso parte rappresentanti di Enti, Associazioni, Consorzi, con la finalità di attenzionare e produrre strumenti utili al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE.

Il Funzionario direttivo  
dott.ssa Melania Nicita  
*Melania Nicita*

Il Dirigente del Servizio 5  
arch. Maria Santa Giunta  
*Maria Santa Giunta*



Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Cocina  
*Salvatore Cocina*



IL SEGRETARIO

ALLEGATO ALLA GIUNTA DI G.M.  
N. 109 DEL 10.07.18

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 10/7/18 ALLEGATO A PAC 4

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E  
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
*Ufficio di Gabinetto*

Prot. 2356 IGAB del 3 LUGLIO 2018

OGGETTO: Regolamenti Comunali per il compostaggio. Condivisione.

Al Dirigente del Servizio V°

c.p.c.

Al Dirigente Generale

SEDE

Con nota prot. n. 026341 del 27 giugno 2018, codesto Servizio, ha trasmesso, in allegato, schemi di regolamenti comunali relativi al compostaggio domestico destinati ai Comuni della Sicilia.

Al fini della condivisione si prega di apportare le seguenti modifiche:

*Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico*

All'art. 2 secondo rigo eliminare "tassa Tarsu" e inserire Tariffa puntuale e TARI;

All'Art. 3, all'inizio inserire "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio domestico....."

Art. 4, al primo rigo dopo TARI inserire "o Tariffa Puntuale" nonché, al quattordicesimo rigo eliminare la parola Tassa e inserire Tariffa.

All'Art 5, eliminare Cusci d'uova,

All'art 9, al secondo rigo, dopo sgravio inserire "della parte variabile della Tariffa congrua e proporzionale" nonché, nel proseguo, eliminare la parola tassa ed inserire "Tariffa".

Agli artt. 10 e 11, accanto alla parola TARI inserire "o Tariffa Puntuale"

*Regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio Locale (compostaggio di prossimità)*

Al sommario inserire accanto alla parola TARI "o Tariffa puntuale"

All'Art. 2, all'inizio inserite "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio locale....."

All'art 3 comma 4, eliminare la locuzione "nella bolletta Taci" ed inserire TARI o Tariffa Puntuale, proseguendo, dopo la parola riconoscere inserire "da parte del Comune"

Si Prega di specificare meglio il contenuto del comma 7, del citato articolo 3.

All'Art 8, comma 6, eliminare "dell'agevolazione" ed inserire "delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale". Per comprensibile dimenticanza correggere il verbo "effettueranno".



IL SEGRETARIO

Viale Campania 36 - 90144 Palermo  
Email [assessori\\_energia@regione.sicilia.it](mailto:assessori_energia@regione.sicilia.it)  
Pcc. [assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it)

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 15/07/10 ALLEGATO A PAC. 5



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E  
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

UFFICIO DI CABINETTO

Pa  
de

All'Art 9, si prega di apportare le seguenti modifiche. Al terzo rigo, dopo il punto, immettere "La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente, contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della TARI o della Tariffa Puntuale".

All'Art 10, nel titolo inserire dopo TARI "o Tariffa Puntuale" e contestualmente in tutti i commi a seguire accanto alla parola TARI inserire "o Tariffa Puntuale".

Sempre all'art 10, lettera c) correggere "TARI /IMU e TASI e altri tributi locali"

*Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di Comunità*

Si premette che in tutto l'articolato accanto alla Parola TARI aggiungere "o Tariffa Puntuale".

All'art. 2 all'inizio inserire "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio di comunità....."

All'Art. 3, punto 4, dopo Società inserire "non industriale"

All'Art 6, tra i rifiuti biodegradabili eliminare "gusci d'uova"

All'Art 11, lettera d) correggere "TARI /IMU e TASI e altri tributi locali".

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Il Capo di Gabinetto Vicario  
Avv. Valentina Sessa



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E

DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'ASSESSORE

Prot. 2402 /GAB del 8 MARZO 2019

**OGGETTO:** Chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) - Atto di indirizzo.

A Tutti i Comuni della Sicilia

E, p.c.

All'On.le Presidente della Regione  
Siciliana

Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del  
Dipartimento regionale dell'Acqua  
e dei Rifiuti

Al Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del  
Mare Direzione Generale per i  
Rifiuti e l'Inquinamento

LORO SEDI

Con il presente documento, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento - da ultimo - alla Regione Lombardia con nota protocollo n. 4223 del 7 marzo 2019, si intende fornire chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) in relazione alle quali è stata già adottata, su impulso dello Scrivente, la Delibera di Giunta di Governo n. 252 del 13 luglio 2018 "*Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio*".



**Regione Siciliana**  
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E  
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
L'ASSESSORE

\*\*\*\*\*

*In primis* è utile analizzare la questione della qualifica delle attività di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) come attività di prevenzione oppure di gestione dei rifiuti.

Tali attività di compostaggio concorrono alle finalità di prevenzione dei rifiuti nella misura in cui contribuiscono alla diffusione di una maggior consapevolezza delle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti e con essa alla diffusione di acquisti consapevoli ed alla riduzione del rifiuto alimentare (*food waste*).

Le attività di compostaggio sul luogo di produzione, tuttavia, sebbene contribuiscano alla riduzione della produzione del rifiuto, non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei rifiuti: il rifiuto organico, ancorché non conferito al sistema di gestione, è comunque prodotto e per questo motivo le linee guida della Commissione europea relative alla prevenzione, nonché il Piano Nazionale di Prevenzione, non fanno riferimento al compostaggio sul luogo di produzione.

Tale attività può essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE (cfr anche decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18/11/2011 e Direttiva 851/2018).

Per i comuni è possibile, a livello nazionale, conteggiare le quantità di rifiuti compostate sul luogo di produzione sia ai fini della raccolta differenziata sia ai fini degli obiettivi di riciclo atteso che, nella scheda MUD del Comune è possibile rendicontare tali quantità come indicato nel D. M. 26 maggio 2016 e nel D.M. 29 dicembre 2016, n. 266.

Quanto alle differenti tipologie di compostaggio di prossimità, *in primis* occorre distinguere tra autocompostaggio (articolo 183, comma 1, lettera e del d. lgs. 152/06) ed altre forme di compostaggio di prossimità quali il compostaggio di comunità (articolo 183, comma 1, lettera qq-bis del d. lgs. 152/06) e quello locale (articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06), laddove il requisito sostanziale che differenzia il primo (autocompostaggio) dalle altre (compostaggio di prossimità e comunità) riguarda il numero di utenze che effettuano l'attività di compostaggio.

Qualora si tratti di un'utenza singola (domestica o anche non domestica) l'attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 152/06.

Trattasi di attività che non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost - prodotto a seguito del trattamento - sia utilizzato



**Regione Siciliana**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E  
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
L'ASSESSORE

esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto non essendo neppure previsti limiti di quantità per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio, ad eccezione del fatto che le quantità trattate dovranno essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l'attività.

Sul punto è utile ricordare che: a) per utenza domestica si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare; b) per utenza non domestica i quantitativi saranno in funzione dell'attività svolta dall'utenza stessa (scuola, ospedale, esercizio commerciale, bar, ristorante, ecc.).

Inoltre lo sgravio tariffario per l'attività di autocompostaggio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 208, comma 19-bis del d. lgs. 152/06 nel caso di:

- a) utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
- b) utenze domestiche.

Per compostaggio di comunità si intende, invece, esclusivamente quell'attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all'apparecchiatura di compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto (cfr. art. 183, comma 1, lettera *qq-bis*, del d. lgs. 152/06); le procedure cui attenersi per effettuare tale attività sono contenute nel D.M. 29 dicembre 2016, n. 266 sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*septies*, del D. Lgs. 152/2006, per quanto concerne il compostaggio di comunità i Comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Quanto al compostaggio locale (art. 214, comma 7-*bis* del D. Lgs. 152/06 così come introdotto dall'articolo 37 del Collegato Ambientale), il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost, venendo in questo caso a mancare il presupposto per la qualifica dell'attività come compostaggio di comunità.

Tale tipologia di attività, disciplinata dal predetto articolo 214, comma 7-*bis* e recante una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell'ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi.

Nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto, inoltre lo stesso può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all'apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto.



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E**  
**DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**  
**L'ASSESSORE**

Il compost prodotto (a differenza di quanto avviene nell'attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità) dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D. Lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati.

Si ritiene altresì che tale attività non debba necessariamente essere effettuata dal Comune, ma possa anche essere intrapresa anche da altri soggetti fermo restando che, nel caso di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all'utente che ha prodotto il rifiuto, il soggetto terzo in questione è comunque tenuto al rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed, in particolare, all'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti, diminuendo, nella pratica, i benefici di semplificazione associati a tale procedura.

Quanto alle emissioni in atmosfera delle attività di compostaggio locale trova attuazione, anche in merito alla deroga all'autorizzazione, il disposto di cui all'art. 214, comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 in attuazione del quale andrà altresì (ma non solo) preventivamente acquisito il parere dell'ARPA.

In ordine, invece, alla tipologia di rifiuti trattabili nelle attività di compostaggio di prossimità, una delle criticità riguarda i prodotti assorbenti per la persona biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432; standard che è relativo al trattamento di materiali costituiti di plastiche biodegradabili e compostabili nei soli impianti industriali.

Ad oggi non esiste uno standard nazionale, europeo o internazionale relativo al trattamento di materiali costituiti da plastiche biodegradabili e compostabili nelle apparecchiature del compostaggio di prossimità e non risulta accertata la biodegradabilità e la compostabilità dei prodotti assorbenti nelle stesse, in quanto i tempi di permanenza, le temperature raggiunte e la conduzione non professionale del processo, al momento, non garantiscono la trasformazione completa di tali prodotti.

Inoltre, è utile ricordare che nel D.M. 29 dicembre 2016 n. 266, i prodotti assorbenti non sono contemplati fra le matrici in ingresso all'attività di compostaggio di comunità e che nel compostaggio locale l'utilizzo di tali matrici non appare praticabile atteso che i prodotti assorbenti non sono prodotti dalle tipologie di attività specificate nell'articolo 214 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 e pertanto non possono rientrare fra i materiali di input per tale attività.

Per quanto concerne, invece, la possibilità per i Comuni (pur non rientranti nella definizione di "organismo collettivo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del DM 29 dicembre 2016 n. 266), di effettuare, incentivare ed avviare il compostaggio di comunità, fermo restando il requisito dell'auto-



**Regione Siciliana**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E  
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
L'ASSESSORE

conferimento da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche dei propri rifiuti organici all'apparecchiatura di compostaggio, si evidenzia che il Comune può:

- farsi promotore dell'attività di compostaggio di comunità, sia costituendo una nuova associazione che aderendo ad un'associazione esistente ovvero ad altre forme associative di diritto privato;
- effettuare indirettamente l'attività di compostaggio di comunità tramite la propria azienda di gestione dei rifiuti la quale può costituire o aderire ad una associazione, ovvero ad altra forma associativa di diritto privato, alla quale le utenze interessate si associano per le finalità del compostaggio di comunità.

\*\*\*\*\*

Il presente documento costituisce atto di indirizzo, coerente e coordinato con quelli già emanati a livello Nazionale, rivolto a tutti i Comuni della Sicilia al fine di fornire loro chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) che, come noto, sono attività che concorrono alle finalità di prevenzione dei rifiuti nella misura in cui contribuiscono alla diffusione di una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, alla diffusione di acquisti consapevoli ed alla riduzione del rifiuto alimentare.

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Pizzitola Maria Alessandra

*Pizzitola Maria Alessandra*

Il Consigliere Anziano  
Sulli Giuseppa Francesca

*Sulli Giuseppa Francesca*



Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Antonella Scibetta

*Antonella Scibetta*

N. \_\_\_\_ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.  
Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15  
giorni consecutivi.  
Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;  
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 GIU 2019  
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);  
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12);

Palazzo Adriano, li 19 GIU 2019



Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Antonella Scibetta

*Antonella Scibetta*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo  
Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Vito Filippello

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Antonella Scibetta

\_\_\_\_\_